

STATUTO

**VIZZACCARO CEDRELLO
AUTORICAMBI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PLOAGHE SS CORSO GIOVANNI
SPANO 253

Numero REA: SS - 194618

Codice fiscale: 02666070905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" a rep.6927/5046	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "VIZZAC-	
	CARO CEDRELLO AUTORICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Ploaghe all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero,	
	nei modi e termini di legge.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità. La società, che non ha fini di lucro,	
	intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità	
	applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai	
	principi della libera e spontanea cooperazione alla cui dif-	

	fusione ed applicazione è impegnata.	
	Scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività di cui all'articolo 4 finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, primo comma , lettera b) della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, me-	
	dante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano	
	apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli e-	
	quilibri economici.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eserci-	
	tata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia,	
	dello statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le i-	
	stituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	

	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'im-	
	presa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, in	
	conformità al 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Interna-	
	zionale, è altresì impegnata ad integrare - in modo permanen-	
	te o secondo contingenti opportunità - la propria attività	
	con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed ade-	
	rendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'asso-	
	ciazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforza-	
	mento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle presta-	
	zioni lavorative di terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	

	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la società co-	
	operativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mu-	
	tualità, si propone di svolgere le seguenti attività diverse	
	- agricole, produttive, industriali, commerciali, artigianali	
	e di servizi in genere - finalizzate all'inserimento di sog-	
	getti svantaggiati, come individuati dalla legislazione vi-	
	gente, ed in particolare:	
	- l'attività di officina meccanica per la riparazione di au-	
	toveicoli, motoveicoli ed automezzi industriali;	
	- l'attività di manutenzione e soccorso stradale;	
	- il noleggio ed il rimessaggio di autoveicoli e veicoli in	
	genere;	
	- l'attività di riparazione di impianti elettrici e di ali-	
	mentazione per autoveicoli, automezzi, motoveicoli e veicoli	
	in genere;	
	- l'attività di riparazione e sostituzione di pneumatici;	
	- lo svolgimento dell'attività artigiana di autolavaggio di	
	qualsiasi tipo di automezzi, quali a titolo esemplificativo	
	auto, moto e mezzi pesanti;	

	- il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di autoveicoli,	
	cicli e motocicli e veicoli in genere, nuovi ed usati, ri-	
	cambi ed accessori, elettrici ed elettronici, nuovi ed usati;	
	- attività di autocarrozzeria.	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può	
	dotarsi di tutte le attrezzature, impianti e macchinari rite-	
	nute necessarie. La cooperativa potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni di natura immobiliare e mobiliare, commerciale, econo-	
	mica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che diret-	
	tamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo	
	titolo esemplificativo:	
	- acquistare o prendere in locazione immobili adeguati alla	
	propria attività sociale;	
	- acquistare o prendere in locazione tutte le strutture utili	
	e necessarie a garantire l'ottimale esecuzione dei servizi per	
	qualità e costo;	
	- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni pri-	
	vate, partecipare ad appalti sia pubblici che privati, bandi	
	europei, per il raggiungimento degli scopi sociali e per le	
	attività sopra specificate o ad esse similari;	
	Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad as-	

	sociazioni riconosciute e non, specie se svolgono attività a-	
	naloghe e comunque accessorie all'attività sociale, soprat-	
	tutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto	
	disposto per l'ottimale perseguimento delle finalità statuta-	
	rie, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di	
	collocamento.	
	Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economi-	
	ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito.	
	Concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi al-	
	tra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative	
	e di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, pre-	
	videnziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Or-	
	ganismi ed Enti idonei.	
	La Coopertiva può compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili per la realizzazione degli scopi sociali,	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	per la ristrutturazione aziendale e l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale, ai sensi e nei limiti della vi-	

	gente normativa e compatibilmente con l'adottata struttura	
	societaria.	
	Su delibera favorevole dell'Assemblea,emettere strumenti fi-	
	nanziari ai sensi e nel rispetto dei limiti dettati dall'ar-	
	ticolo 2526 del codice civile;in tale delibera verranno rego-	
	lamentati i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti	
	ai possessori di detti strumenti finanziari.	
	Nei limiti e con la modalità previsti dalla vigente normati-	
	va, con esclusione delle attività riservate e comunque non nei	
	confronti del pubblico, la società potrà stimolare lo spirito	
	di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di	
	prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di detta	
	attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea sociale.	
	La Società potrà aderire, ai sensi dell'articolo 2545-septies	
	del codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	

	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile, ricevendo un compenso di qualsiasi natura	
	od entità in conformità alla normativa vigente; i soci pre-	
	statori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	2) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	
	rativa.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori occupati in cooperativa e , compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo , devono rivestire la qua-	
	lità di soci.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che pre-	
	stano la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono	
	iscritti in una sezione apposita del libro soci ed il loro	
	numero non può comunque superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche	
	e private, se consentito dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	

	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	

	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	

	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c..	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persona giuridica, e fermo restando il secondo	
	comma dell'art. 2522 c.c.:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	

	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque).	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo e-	
	spressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la	

	cessione può essere effettuata esclusivamente per le intere	
	quote detenute dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavo-	
	ro della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio cooperatore che non si trovi più in con-	
	dizione, per motivi oggettivi o soggettivi, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i re-	
	quisiti per l'ammissione, od il cui rapporto di lavoro, ovve-	
	ro l'attività di volontariato, sia venuto a cessare.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo	
	legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-	
	dente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-	
	dimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da u-	
	na deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	

	gittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	

	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett.	
	c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in pro-	

	porzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	

	mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra es-	
	si che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è dive-	

	nuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deli-	
	berazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare	
	il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione del-	
	l'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia perso-	
	ne fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento) cia-	
	scuna, massimo Euro 500,00 (cinquecento).	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 20	
	(venti) quote pari a Euro 2.000,00 (duemila).	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	

25 di 50

	buiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	
	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si deb-	
	ba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita a seguito delle decisioni	
	dei soci e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	

	24.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., in-	
	dicare specificamente i criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n.	

	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	25.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	

	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di	
	opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	

	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel-	
	le forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di de-	
	liberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sotto-	

	scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	
	indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni	
	cinque e non superiore a giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recan-	
	ti l'espressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche es-	
	sere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di	
	firma digitale.	

	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi i-	
	potesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in	
	una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chia-	
	ro riferimento all'argomento oggetto della proposta di deci-	
	sione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazio-	
	ne, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deli-	
	berativo previsto al successivo art. 29.2.	
	28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	

	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	

	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for-	
	nire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	

	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	
	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia cia-	
	scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Quando si tratta di deliberare sui punti d) ed e) Articolo 26	
	comma 2 nonchè sullo scioglimento anticipato, tanto in prima	

	quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono esse-	
	re prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento)	
	dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	

	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere	

	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	

	persone giuridiche.	
	35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	35.5 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea, può nominare fra i membri, un Vice -	
	Presidente ed uno o più amministratori delegati qualora i	
	singoli componenti non siano destinatari di specifici poteri	
	di amministrazione da espletare ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2475 del Codice Civile.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul gene-	

	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-	
	ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sal-	
	vo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	

	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta	
	di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argo-	
	mento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori	
	in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di ammini-	
	strazione debbono essere adottate mediante deliberazione col-	
	legiale.	
	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	

	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 c.c.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	
	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	

	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	
	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	

	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale	
	che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila	
	sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri	

	effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento)	
	45.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro	
	verificarsi.	
	45.3 L'assemblea eventualmente convocata dall'organo ammini-	
	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	

	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dallo articolo 48.1 lettera d).	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzione)	
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	50.1 Per quanto non previsto nel presente statuto e nei rela-	
	tivi regolamenti attuativi, si applicano le norme contenute	

49 di 50

[illegible]